***Da inserire nei contratti***

**Art........Controversie**

***Mediazione stragiudiziale D.lgs 28/2010 – Legge 98/2013***

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, tutte le controversie relative, o comunque collegate, al presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dalla legge, dal D.Lgs 28/2010 e dal Regolamento dell’Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero di Giustizia, R.O.M. 1099 avente sede in Olbia via Ogliastra, 46 presso Confcommercio, associazione denominata Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale.

Ai sensi dell’art. 12, nel procedimento di mediazione, l’ ACCORDO raggiunto dalle parti, costituisce titolo esecutivo equivalente ad una sentenza. Ai sensi dell’art. 6, il procedimento di Mediazione stragiudiziale ha una durata non superiore a tre mesi.